

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2022-436 del 01/02/2022 |
| Oggetto | D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA CERAMICHE SERRA S.P.A. INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA ESTENSE N.10589 LOCALITÀ MONTAGNANA COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO).(RIF.INT. N. 00180430365 / 88). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE |
| Proposta | n. PDET-AMB-2022-467 del 01/02/2022 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena |
| Dirigente adottante | ANNA MARIA MANZIERI |

Questo giorno uno FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **CERAMICHE SERRA S.P.A.** INSTALLAZIONE PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CERAMICI MEDIANTE COTTURA SITO IN VIA ESTENSE N.10589 LOCALITÀ MONTAGNANA COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO).(RIF.INT. N. 00180430365 / 88)

MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 152 del 11 febbraio 2008 “Attuazione della normativa IPPC – approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1159 del 21/07/2014 “Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ed, in particolare, degli impianti ceramici”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “*Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della giunta regionale n. 2124/2018*”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata la **Determinazione n. 153 del 25/09/2013** di Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata alla Ditta **Ceramiche Serra S.p.A.** avente sede legale in Via Estense n.10589 in località Montagnana, nel Comune di Serramazzoni (MO), in qualità di gestore dell’impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII – D.Lgs. 152/06) sito presso la sede legale della Ditta;

richiamati i successivi atti di modifica non sostanziale AIA: **Det. n. 21 del 29/01/2014, Det. 9 del 22/01/2015 e Det. n. 159 del 30/11/2015** rilasciati dalla Provincia di Modena e **Det. 4278 del 08/08/2017, Det. n. 2496 del 21/05/2018 e nulla osta prot. n. 3041 del 11/01/2021** rilasciati da ARPAE di Modena e successivo ;

richiamate le **Determinazioni n. 1617 del 04/04/18 e n. 5123 del 05/10/18** di modifica generale delle AIA a seguito di aggiornamento normativo riguardante i controlli su suolo e sottosuolo ed acque sotterranee;

vista la **comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA** presentata da Ceramiche Serra S.p.A. mediante il Portale Regionale AIA “Osservatorio IPPC” in data 26/11/2021 (assunta agli atti con prot. n. 184708 del 01/12/2021) relativa alla sostituzione dell’attuale linea produttiva n°2 e del relativo forno. in particolare, rispetto a quanto autorizzato è richiesta:

- l’installazione di un nuovo modello di forno al posto del modello indicato nelle determinazioni precedenti,
- l’installazione di un nuovo modello di pressa al posto della pressa precedentemente autorizzata;
- l’installazione di un nuovo modello di essiccatoio rapido verticale al posto dell’essiccatoio rapido verticale indicato nelle determinazioni precedenti.

In dettaglio, nella domanda di modifica suddetta il gestore specifica che:

1. gli interventi richiesti non comporteranno un aumento della capacità massima di produzione rispetto a quella attualmente autorizzata di 470 t/giorno;
2. dal punto di vista delle *emissioni in atmosfera*:
 - il punto di emissione **E20** sarà a servizio del nuovo forno che sarà collegato ad un nuovo impianto di filtrazione (viene allegata scheda filtro). Non sono previste variazioni alle caratteristiche autorizzate;
 - il filtro attualmente a servizio del punto di emissione E20 andrà a sostituire il filtro a servizio del punto **E11** (smalteria linea doppia, pre-stoccaggio argille, macinazione smalti) ed è richiesto un aumento della portata da 11.000 a 23.000 Nm³/h (viene allegata scheda filtro);
 - allo scopo di mantenere invariato il flusso di massa per singolo inquinante viene proposta per **E18** una riduzione della portata da 26.000 a 25.500 Nm³/h e del limite di concentrazione per “materiale particellare” da 24 a 20 mg/Nm³;
 - il punto di emissione **E28** sarà a servizio del nuovo essiccatoio della linea 2. Non sono previste variazioni alle caratteristiche autorizzate;
 - saranno dismessi i punti di emissione **E33** Forno Termoretraibile 1; **E42** Forno Termoretraibile 2 ed **E51** Raffreddamento 3 Forno SACMI EKO28;
 - il punto di emissione **E44** resterà un by pass di emergenza e sarà a servizio del nuovo forno FMA senza variazione delle caratteristiche autorizzate;
 - i punti di emissione **E49 ed E50** saranno associati ai raffreddamenti del nuovo forno FMA, il primo avrà portata pari a 20000 Nm³/h ed il secondo 40.000 Nm³/h;

- il punto di emissione **E39** viene rinominato per correttezza di riferimento “Aspirazione Reparto Mulini” non variano gli impianti aspirati e le caratteristiche autorizzate associate allo stesso;

3. non sono previste variazioni rispetto alle restanti matrici ambientali e per gli indicatori di performance rispetto ai livelli raggiunti

dato atto che in data 22/11/2021 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

considerato che il Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Sud Maranello-Pavullo in data 03/01/2022 ha inviato contributo tecnico con prescrizioni (assunto agli atti con prot. n. 281), i cui contenuti sono stati riportati nel presente atto;

preso atto dell’eliminazione dei punti di emissione dismessi **E33**, **E42** ed **E51** gli stessi saranno eliminati anche dal quadro delle emissioni autorizzate;

verificato che i filtri a tessuto associati ai punti di emissione E11 ed E20, allegati alla domanda di modifica AIA, sono conformi ai criteri CRIAER;

valutato necessario:

- che per i punti di emissione **E11 ed E20** il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in triplo per portata ed inquinanti;
- che per i punti di emissione **E28, E49 ed E50** il gestore comunichi la data di messa in esercizio ed effettui alla data di messa a regime analisi in singolo per portata;
- che per il punto di emissione **E18** per il quale viene effettuata una riduzione del limite associato alle polveri fredde e della portata, al fine di compensare gli aumenti richiesti con la presente modifica, il gestore effettui un’analisi di autocontrollo straordinario alla data di messa di regime degli impianti suddetti per portata ed inquinanti;
- per il punto di emissione **E44** funzionante come by pass in caso di emergenza non si ritiene necessaria nessuna comunicazione;

considerato, inoltre, necessario aggiornare con il presente atto le prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera di carattere generale facendo riferimento alla Procedura di Arpae n. P85017/ER, revisione del 18/10/2021, in vigore dal 28/10/2021 “*Criteri tecnici finalizzati a definire le prescrizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*”, riguardanti anche le A.I.A.;

valutata non necessaria l’effettuazione un collaudo acustico, si rimandano eventuali verifiche alla prossima valutazione d’impatto acustico prevista dal piano di monitoraggio;

preso atto del fatto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda: il bilancio dei materiali, il bilancio idrico, i rifiuti prodotti, gli scarichi, la protezione del suolo e sottosuolo, i consumi energetici ed i livelli di performance raggiunti. Sarà verificato l’andamento di tali matrici in ambito dei report annuali;

preso atto che il gestore alla scadenza dei 60 gg dalla presentazione della domanda di modifica non sostanziale AIA suddetta, in adempimento a quanto previsto in autorizzazione, in data 25/01/2022 con prot. n. 11103 ha inviato comunicazione di messa in esercizio delle emissioni E11, E20, E28, E49 ed E50 a far data dal 09/02/2022;

considerato, infine, che la periodicità dell'ispezione programmata di Arpae E.R. - A.P.A. Area Centro Modena viene stabilita dalla Regione Emilia Romagna con appositi provvedimenti di carattere generale e che per il triennio 2022 - 2024 si deve fare riferimento alla Determinazione n. 356 del 13/01/2022 citata in premessa, si ritiene necessario aggiungere tale indicazione alla sezione D3.1 dell'Allegato I dell'AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro n. 959/2021 con cui sono stati conferiti gli incarichi di funzione dal 01/01/2022 al 31/10/2022, tra cui quello alla dott.ssa Anna Maria Manzieri;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n. 472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "*Informativa per il trattamento dei dati personali*", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

L'INCARICATO DI FUNZIONE DETERMINA

- **di autorizzare le modifiche impiantistiche comunicate e di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale Determinazione n. 153 del 25/09/2013** di Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e ss.mm., rilasciate all'installazione **Ceramiche Serra S.p.A.** avente sede legale in Via Estense n.10589 in località Montagnana, nel Comune di Serramazzoni (MO), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06), sito presso la sede legale della ditta, come di seguito indicato:
 - a) sono autorizzate le modifiche comunicate in data 26/11/2021 tramite il Portale Regionale "Osservatorio IPPC", assunte agli atti da ARPAE di Modena con prot. n. 184708 del 01/12/2021);
 - b) la **Sezione D2.4** dell'Allegato I è sostituita con la rispettiva sezione riportata nell'allegato al presente atto di modifica;
 - c) alla Sezione **D3.1** "Attività di monitoraggio e controllo" dell'Allegato I viene aggiunta la seguente frase:

“La periodicità dell’ispezione programmata di Arpae E.R. - A.P.A. Area Centro Modena è quella stabilita dalla Regione Emilia Romagna con appositi provvedimenti di carattere generale”.

- **di stabilire** che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n.153 del 25/09/2013 e successive modifiche**;
- **di fare salvo** il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 153 del 25/09/2013 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- **di inviare** copia del presente atto alla Ditta Ceramiche Serra S.p.A. ed al Comune di Serramazzoni, per il tramite del SUAP dell’Unione dei Comuni del Frignano;
- **di informare** che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- **di stabilire** che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità di Arpae;
- **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n.5 pagine e n.1 Allegato

ALLEGATO: ALLEGATO 7^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE SERRA S.P.A.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Data Firma

ALLEGATO 7^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA CERAMICHE SERRA S.P.A.

- Rif. int. N. 00180430365 / 88
- sede legale e produttiva in Via Estense n.10589 località Montagnana, Comune di Serramazzoni (MO)
- attività di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 All. VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06)

D2.4 emissioni in atmosfera

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente:

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E3 PULIZIA REPARTI MULINI/PRESSE | PUNTO DI EMISSIONE E11 - SMALTERIA LINEA DOPPIA - PRESTOCCAGGIO ARGILLE - MACINAZIONE SMALTI | PUNTO DI EMISSIONE E16 SACMI FMA 2950 - LINEA 1 |
|--|--|---|--|---|
| Messa a regime | - | A regime | (§) | A regime |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 2.000 | 23.000 | 23.000 |
| Altezza minima (m) | - | 10 | 10 | 15 |
| Durata (h/g) | - | 24 | 24 | 24 |
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) | 30 | 10 | 5 |
| Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nmc) (*) | UNI 11768:2020 | 5 | 5 | 5 |
| Piombo (mg/Nmc) | UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29 | - | - | 0,5 |
| Fluoro (mg/Nmc) | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006 | - | - | 5 |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc) | UNI EN 12619:2013 | - | - | 50 |
| Aldeidi (mg/Nmc) | CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A | - | - | 20 |
| Ossidi di Azoto (mg/Nmc) | UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) | - | - | 200 |
| Ossidi di Zolfo (mg/Nmc) | UNI EN 14791:2017; UNI GEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) | - | - | 500 (**) |
| Impianto di depurazione | - | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto con calce |

| | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|
| Frequenza autocontrolli | - | Semestrale per portata, polveri | Semestrale per portata, polveri | Trimestrale per portata polveri, F Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per NOx Pb |
|-------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---|

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E18 PRESSATURA (3 PRESSE) | PUNTO DI EMISSIONE E19 SMALTERIA LINEA SINGOLA ED ALIMENTAZIONE PRESSE | PUNTO DI EMISSIONE E20 FORNO FMA 305/98.7 - LINEA 2 | PUNTO DI EMISSIONE E23 FORNO SACMI 33X33 2007 - LINEA 3 |
|--|--|--|--|---|---|
| Messa a regime | - | (°) | A regime | (§) | A regime |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 25.500 | 20.000 | 23.000 | 24.000 |
| Altezza minima (m) | - | 10 | 10 | 15 | 15 |
| Durata (h/g) | - | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) | 20 | 10 | 5 | 5 |
| Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nmc) (*) | UNI 11768:2020 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Piombo (mg/Nmc) | UNI EN 14385:2004 ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; EPA Method 29 | - | - | 0,5 | 0,5 |
| Fluoro (mg/Nmc) | ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2); UNI 10787:1999; ISO 15713:2006 | - | - | 5 | 5 |
| S.O.V. (come C-org. totale) (mg/Nmc) | UNI EN 12619:2013 | - | - | 50 | 50 |
| Aldeidi (mg/Nmc) | CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A; NIOSH 2016; Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A | - | - | 20 | 20 |
| Ossidi di Azoto (mg/Nmc) | UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) | - | - | 200 | 200 |

| | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| Ossidi di Zolfo (mg/Nmc)(**) | UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) | - | - | 500 (**) | 500 (**) |
| Impianto di depurazione | - | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto con calce | Filtro a tessuto con calce |
| Frequenza autocontrolli | - | Semestrale per portata, polveri | Semestrale per portata, polveri | Trimestrale per portata, polveri, F Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per NOx Pb | Trimestrale per portata polveri, F Semestrale per SOV, Aldeidi Annuale per NOx Pb |

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(°) rif. prescrizione n. 7

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(**) limite di emissione da ritenersi automaticamente rispettato se il bruciatore è alimentato con gas metano

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E24 RAFFREDDAMENT O FORNO SACMI 33x33 2007 - LINEA3 | PUNTO DI EMISSIONE E25 ESSICCATOIO LINEA 3 | PUNTO DI EMISSIONE E27 MACINAZIONE IMPASTO MULINO 2 | PUNTO DI EMISSIONE E28 ESSICCATOIO LINEA 2 | PUNTO DI EMISSIONE E30 MACINAZIONE IMPASTO MULINO 1 |
|--|--|--|--|--|--|---|
| Messa a regime | - | A regime | A regime | A regime | (§) | A regime |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 50.000 | 5.000 | 30.000 | 5.000 | 30.000 |
| Altezza minima (m) | - | 10 | 12 | 13 | 12 | 15 |
| Durata (h/g) | - | 24 | 24 | 16 (#) 24 (##) | 24 | 16 (#) 24 (##) |
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) | - | - | 20 | - | 20 |
| Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nmc) (*) | UNI 11768:2020 | - | - | 5 | - | 5 |
| Impianto di depurazione | - | - | - | Filtro a tessuto | - | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | - | - | - | Semestrale per portata, polveri | - | Semestrale per portata, polveri |

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) giorni feriali (##) giorni festivi

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E31 MACINAZIONE IMPASTO MULINO 3 | PUNTO DI EMISSIONE E32 ESSICCATOIO LINEA 1 | PUNTO DI EMISSIONE E34 ASPIRAZIONE SILOS MATERIE PRIME SMALTI | PUNTO DI EMISSIONE E35 ASPIRAZIONE SILOS MATERIE PRIME SMALTI |
|--|--|--|--|--|--|
| Messa a regime | - | A regime | A regime | A regime | A regime |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 30.000 | 8.000 | 1.800 | 1.800 |
| Altezza minima (m) | - | 15 | 10 | 10 | 10 |
| Durata (h/g) | - | 16 (#) 24 (##) | 24 | 24 | 24 |
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) | 20 | - | 10 | 10 |
| Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nmc) (*) | UNI 11768:2020 | 5 | - | 5 | 5 |
| Impianto di depurazione | - | Filtro a tessuto | - | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | - | Semestrale per portata, polveri | - | Semestrale per portata, polveri | Semestrale per portata, polveri |

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) giorni feriali (##) giorni festivi

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E36 ASPIRAZIONE SILOS MATERIE PRIME SMALTI | PUNTO DI EMISSIONE E37 ASPIRAZIONE SILOS MATERIE PRIME SMALTI | PUNTO DI EMISSIONE E38 LABORATORIO | PUNTO DI EMISSIONE E39 ASPIRAZIONE REPARTO MULINI | PUNTO DI EMISSIONE E40 MACINAZIONE IMPASTO MULINO 4 |
|--|--|--|--|---------------------------------------|--|--|
| Messa a regime | - | A regime | A regime | A regime | A regime | A regime |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 1.800 | 1.800 | 2.000 | 12.000 | 30.000 |
| Altezza minima (m) | - | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 |
| Durata (h/g) | - | 24 | 24 | 8 | 16 | 16 (#) 24 (##) |
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) | 10 | 10 | 10 | 30 | 20 |
| Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nmc) (*) | UNI 11768:2020 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Impianto di depurazione | - | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto | Filtro a tessuto |
| Frequenza autocontrolli | - | Semestrale per portata, polveri | Semestrale per portata, polveri | Annuale per portata e polveri | Semestrale per portata, polveri | Semestrale per portata, polveri |

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

(#) giorni feriali (##) giorni festivi

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E41 FORNO TERMORETRAIBILE 2 | PUNTO DI EMISSIONE E43 BY PASS EMERGENZA FORNO FMA2950 LINEA 1 | PUNTO DI EMISSIONE E44 BY PASS EMERGENZA FORNO FMA 305/98,7 - LINEA 2 | PUNTO DI EMISSIONE E45 BY PASS EMERGENZA FORNO SACMI 33X33 2007 - LINEA 3 |
|--|-----------------------------------|--|--|---|---|
| Messa a regime | - | A regime | A regime | (*) | A regime |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 800 | 23.000 | 23.000 | 24.000 |
| Altezza minima (m) | - | 10 | 15 | 15 | 15 |
| Durata (h/g) | - | 24 | - | - | - |
| Impianto di depurazione | - | - | - | - | - |
| Frequenza autocontrolli | - | - | - | - | - |

(*) utilizzo solo in caso di emergenza, non necessaria messa a regime

| Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti | Metodo di campionamento e analisi | PUNTO DI EMISSIONE E46 RAFFREDDAMENTO 1 FORNO SACMI FMA 2950 - LINEA 1 | PUNTO DI EMISSIONE E47 RAFFREDDAMENTO 2 FORNO SACMI FMA 2950 - LINEA 1 | PUNTO DI EMISSIONE E48 STOCCAGGIO MP PASTA BIANCA | PUNTO DI EMISSIONE E49 RAFFREDDAMENTO 1 FORNO SACMI FMA 305/98,7 - LINEA 2 | PUNTO DI EMISSIONE E50 RAFFREDDAMENTO 2 FORNO SACMI FMA 305/98,7 - LINEA 2 |
|--|---|--|--|---|--|--|
| Messa a regime | - | A regime | A regime | A regime | (§) | (§) |
| Portata massima (Nmc/h) | UNI EN ISO 16911:2013 | 20.200 | 41.000 | 10.800 | 20.000 | 40.000 |
| Altezza minima (m) | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Durata (h/g) | - | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Materiale Particellare (mg/Nmc) | UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³) | - | - | 10 | - | - |
| Silice libera cristallina come SiO ₂ (mg/Nmc) (*) | UNI 11768:2020 | - | - | 5 | - | - |
| Impianto di depurazione | - | - | - | Filtro a tessuto | - | - |
| Frequenza autocontrolli | - | - | - | Semestrale per portata, polveri | - | - |

(§) rif. prescrizioni n. 3, 4 e 5

(*) limite applicato solo nel caso in cui il flusso di massa di silice libera cristallina complessivo per stabilimento, rilevato a monte degli eventuali impianti di abbattimento, sia ≥ 25 g/h.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

- Il gestore dell'installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell'Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica.

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito nella tabella seguente:

| Condotti circolari | | Condotti rettangolari | |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Diametro (metri) | n° punti prelievo | Lato minore (metri) | n° punti prelievo |
| fino a 1 m | 1 | fino a 0,5 m | 1 al centro del lato |
| da 1 m a 2 m | 2 (posizionati a 90°) | da 0,5 m a 1 m | 2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2 m | 3 (posizionati a 60°) | superiore a 1 m | 3 |

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all’art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): “...Il gestore assicura in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai

punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “...*La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione*”, **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L’Azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini, oppure scale fisse a pioli, preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l’esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un’altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella seguente tabella:

| | |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e ≤ 15 m | sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota >15 m | sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso).

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con Arpae di Modena.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo

inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

Per gli inquinanti riportati, oltre ai metodi di misura indicati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati al punto 1,
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati al medesimo punto 1.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati al punto 1, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con Arpae di Modena e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

3. La Ditta deve comunicare la data di **messa in esercizio** degli impianti nuovi o modificati **almeno 15 giorni prima** a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all'ARPAE di Modena ed al Comune di Serramazzoni (MO)-
4. La Ditta deve comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Serramazzoni i **dati relativi alle analisi di messa a regime** delle emissioni, ovvero, i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati**. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono intercorrere più di 60 giorni. In particolare:
 - relativamente ai punti di emissione **E11 ed E20** portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall'Azienda);
 - relativamente ai punti di emissione **E28, E49 ed E50** un unico prelievo per portata alla messa a regime;
5. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae di Modena, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date; decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità competente, i termini di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti devono intendersi **automaticamente prorogati** alle date indicate nella comunicazione del gestore.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati da una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione del fatto che gli impianti di aspirazione

siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo.

Resta fermo l'obbligo per il gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

7. il gestore, relativamente al punto di emissione **E18** dovrà effettuare un'analisi di autocontrollo straordinario per portata ed inquinanti alla data di messa di regime degli impianti di cui al punto 4 ed inviare i risultati a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all'ARPAE di Modena ed al Comune di Serramazzoni assieme alle analisi dei punti suddetti;

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

8. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati devono essere mantenuti in perfetta efficienza.
9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria o straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o digitale riportante le informazioni previste in Appendice 2 all'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, e conservate presso l'installazione, a disposizione di Arpae di Modena **per almeno cinque anni**. Nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, tale registrazione può essere sostituita (se completa di tutte le informazioni previste) con le seguenti modalità:
 - annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
 - stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.
10. I filtri a tessuto, a maniche, a tasche, a cartucce o a pannelli devono essere provvisti di misuratore istantaneo di pressione differenziale. Per gli **impianti funzionanti a ciclo continuo (forni)**, i suddetti sistemi di controllo devono essere dotati di registratore grafico/elettronico in continuo. Le registrazioni, su supporto cartaceo o digitale, devono funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di ferie e garantire la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri, con rigoroso rispetto degli orari, nonché, indicazione della data del giorno. In caso di registrazione cartacea deve essere indicata anche la data d'inizio e fine rullino.

Tali registrazioni devono essere tenute a disposizione **per almeno per 5 anni**.

PRESCRIZIONI RELATIVE A GUASTI E ANOMALIE

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile), in modo comunque da consentire il rispetto dei

valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;

- la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto **entro le 12 ore successive** al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque **sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto** se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

12. le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati devono essere comunicate (preferibilmente via PEC) ad Arpae di Modena **entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. 152/06**, indicando:

- il tipo di azione intrapresa;
- l'attività collegata;
- data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

A questo proposito, si precisa che:

- a) per tutte le **emissioni fredde**, è escluso l'obbligo di comunicazione, in considerazione del fatto che, qualora si verifici un arresto del funzionamento degli impianti di captazione ed abbattimento, non è realisticamente possibile che venga proseguita l'attività dell'impianto produttivo a monte. Rimane comunque valido l'obbligo di registrare il verificarsi dell'evento su apposito registro entro il termine di una settimana;
- b) in caso di anomalie di impianti associati ad **emissioni calde di durata superiore a 1 ora**, è escluso l'obbligo di comunicazione nei seguenti casi:
 - I. si sia verificato che non c'è stato superamento dei valori limite fissati;
 - II. il malfunzionamento non riguarda dispositivi o parti dell'impianto da cui dipende il processo di depurazione dei fumi (ad es. è limitato a inceppamento/esaurimento della carta del rullino di registrazione o a esaurimento dell'inchiostro del pennino di registrazione);
 - III. date le circostanze in cui si verifica l'anomalia, gli apparecchi coinvolti e gli interventi effettuati, il gestore è in grado di dimostrare che si può ragionevolmente escludere il superamento dei limiti.

Il gestore deve mantenere presso l'impianto l'originale delle comunicazioni riguardanti le fermate, a disposizione dell'Autorità di controllo per almeno per 5 anni.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AUTOCONTROLLI

13. Le informazioni relative agli autocontrolli periodici effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera devono essere annotate sugli appositi "Format per la registrazione dei campionamenti periodici – Emissioni in atmosfera" di cui all'Allegato 3 alla D.G.R. 152/2008 e sul Modulo n° 6 dello strumento di reporting dei dati di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato 1 alla medesima Delibera Regionale, per i quali è ammessa la tenuta e l'archiviazione anche in forma elettronica. I medesimi devono essere compilati in ogni loro parte e tenuti a disposizione in

Azienda, unitamente ai certificati analitici, **per almeno cinque anni**. I medesimi dati devono essere inviati annualmente all'ARPAE di Modena, utilizzando le modalità di autenticazione previste dalla firma digitale, in concomitanza con l'invio del report annuale (30 aprile). In alternativa, potranno essere fatti pervenire in forma cartacea corredata da firma del Legale Rappresentante della Ditta.

14. La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni e nel Piano di Monitoraggio è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, con una tolleranza di due mesi per monitoraggi annuali ed un mese per autocontrolli fissati con periodicità semestrale o trimestrale.
15. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena l'interruzione del funzionamento degli impianti produttivi, a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte, mantenendo presso l'installazione l'originale della comunicazione a disposizione di Arpae di Modena per **almeno cinque anni**.

Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni di cui sopra.

Nel caso in cui il gestore intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, ad Arpae di Modena della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni;
 - b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo superiore alla periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione, riprendendo poi l'esecuzione degli autocontrolli con la precedente cadenza.
16. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. I risultati di tali controlli non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'art. 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.
17. i sistemi di raffreddamento devono essere gestiti in modo da causare il minimo trascinarsi possibile degli inquinanti tipici del processo di cottura;
18. I forni e gli atomizzatori devono essere dotati di sistemi di controllo con registrazione del **funzionamento degli stessi**. Tali registrazioni dovranno essere effettuate su supporto cartaceo con durata almeno mensile, garantendo la lettura istantanea e la registrazione continua dei parametri con rigoroso rispetto degli orari, riportando giornalmente la firma della direzione di stabilimento (o dell'incaricato delegato allo scopo) e la data del giorno oltre, ovviamente, a quelle di inizio e fine rullino.

In alternativa, le registrazioni relative al funzionamento dei forni potranno essere effettuate su supporto digitale, a condizione che il manuale tecnico del forno redatto dal costruttore garantisca che i dati non sono in alcun modo manipolabili a posteriori da

parte dell'Azienda e che sono **prontamente disponibili in caso di richiesta** da parte dell'Autorità di Controllo. Il gestore è comunque tenuto ad attivare una **procedura che garantisca la stampa su supporto cartaceo delle registrazioni relative al funzionamento dei forni** (riportando su ciascuna stampa la firma della direzione di stabilimento o dell'incaricato delegato allo scopo) in caso di:

- **fermata del filtro di depurazione per manutenzione o guasti accidentali**, qualora si deduca che la fermata possa **superare la durata di 12 ore**, attivando la stampa simultaneamente alla fermata del filtro ed interrompendola al ripristino delle condizioni di esercizio autorizzate. Se la fermata comporta anche lo spegnimento del forno (totale o riduzione di temperatura), la stampa può avvenire limitatamente alla fase di arresto e riavvio del medesimo;
- **fermate del filtro per ferie e/o altri eventi di carattere produttivo** (ad es. cassa integrazione), **limitatamente o simultaneamente ai tempi della fase di arresto e di riavvio del forno.**

Le registrazioni e le relative eventuali stampe devono essere tenute a disposizione per almeno per 5 anni.

19. il gestore dell'impianto deve utilizzare modalità gestionali delle materie prime che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente. I mezzi che trasportano materiali polverulenti devono circolare nell'area esterna di pertinenza dello stabilimento (anche dopo lo scarico) con il vano di carico chiuso e coperto;

20. L'azienda è tenuta quando necessario ad **effettuare pulizie periodiche dei piazzali** al fine di garantire una limitata diffusione delle polveri.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.
da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 13 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.